COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1978

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio, a norma del titolo II della direttiva 72/161/CEE

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(79/44/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il governo belga ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il decreto reale del 12 giugno 1978 che modifica il decreto reale del 27 maggio 1975 relativo alla concessione di un'indennità di promozione sociale ai lavoratori indipendenti e coadiuvanti del settore agricolo che hanno terminato con successo corsi destinati a migliorare la loro qualificazione professionale ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione decide se, alla luce delle predette disposizioni, la regolamentazione vigente nel Belgio per l'applicazione della predetta direttiva, risponda tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le modifiche apportate con decreto reale del 12 giugno 1978 alle disposizioni per l'applicazione del titolo II della direttiva 72/161/CEE soddisfano alle condizioni ed alle finalità della direttiva stessa ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Belgio ai fini dell'applicazione del titolo II della direttiva 72/161/CEE — tenuto conto del decreto reale del 12 giugno 1978 — soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.